



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2013, proposto da:

Iilir Dine, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, domiciliata  
ex lege presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

**contro**

Ministero dell'Interno, Questura di Brindisi, Polizia di Stato,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato,  
domiciliataria in Lecce, via F.Rubichi 23;

Polizia di Frontiera;

**per l'annullamento**

- del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso in data 28  
gennaio 2013 dalla Polizia di Frontiera di Brindisi e notificato a mani del  
ricorrente in pari data;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brindisi e di Polizia di Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. G. Castiglia, in sostituzione dell'avv. U. Gazidede, per il ricorrente e avv. dello Stato I. Piracci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. – Con il ricorso in epigrafe si impugna avanti questo Tar il provvedimento di respingimento alla frontiera specificato in epigrafe, già impugnato avanti al Giudice di Pace che con ordinanza 30 giugno 2013 n. 100 denegava la propria giurisdizione ritenendo l'atto soggetto alla deliberazione del giudice amministrativo.

1.1 - Nella camera di consiglio del 30 ottobre 2013, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'articolo 60 del cpa, attesa la sua manifesta fondatezza.

2. – Il Collegio deve innanzitutto rilevare che l'impugnato provvedimento ha come presupposto l'esecuzione dell'ordine di espulsione emanato dal Prefetto di Ancona in data 18 agosto 1994 e che si asserisce ottemperato solo il 22 novembre 2012.

Peraltro dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (copie dei passaporti) e non espressamente contestata dall'Amministrazione resistente risulta che il signor Dine Ilir, a partire dal 2005, più e più volte regolarmente è entrato e uscito dal territorio italiano varcando sia frontiere aeree che marittime.

3.- In considerazione di tali riscontri documentali, fondato e assorbente

risulta il terzo motivo di gravame con cui si deduce la nullità del decreto di respingimento per insufficiente ovvero inesistente motivazione, la violazione dell'articolo 3 della legge 241 del 1990 e violazione di legge.

4. – Il ricorso va dunque accolto.

Le spese e competenze del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

